

All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».

All'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. – (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "è vietata".

3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

Art. 12-ter. – (Proroga di termine in materia di pesca). – 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"».